



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Considerato che il medesimo articolo 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito anche solo "Agenzia") le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

Visto, in particolare, l'articolo 34 del predetto decreto 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014 – 2020, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2021, n. 126, che dispone, tra l'altro, in merito all'applicazione allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo delle previsioni delle

sezioni 3.1, 3.6, 3.7 e 3.8 del “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 gennaio 2022, n. 5, con il quale sono state apportate ulteriori integrazioni e modificazioni al richiamato decreto 9 dicembre 2014, in particolare per quanto riguarda i requisiti dei programmi di sviluppo necessari per l'accesso allo strumento agevolativo;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'articolo 17 del medesimo regolamento;

Visto il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) n. 2015/1017;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota

LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Missione 2 “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*” del richiamato PNRR che, nell’ambito della Componente 2 “*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*”, prevede investimenti per lo “*Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione*” (Investimento 5) volti, tra l’altro, a sostenere il settore delle “*Rinnovabili e batterie*” (Investimento 5.1);

Considerato che la misura M2C2 - Investimento 5.1 “*Rinnovabili e batterie*” con una dotazione di 1.000 milioni di euro mira a sostenere lo sviluppo di una catena del valore delle rinnovabili e delle batterie mediante la realizzazione di tre diversi sub-investimenti relativi rispettivamente a: 5.1.1) Tecnologia PV (*PhotoVoltaics*) per il quale si prevede, entro il 31 dicembre 2025, l’incremento della capacità di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti dagli attuali 200 MW/anno ad almeno 2 GW/anno grazie a pannelli fotovoltaici ad alta efficienza; 5.1.2) Industria eolica; 5.1.3) Settore Batterie per il quale si prevede, entro il 31 dicembre 2024 una produzione di batterie con capacità obiettivo di 11 GWh;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 ottobre 2021, n. 260, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target che, in particolare, ha assegnato al Ministero dello sviluppo economico l’importo di euro 1.000.000.000,00 per l’attuazione del richiamato Investimento 5.1 “*Rinnovabili e batterie*”, di cui euro 400.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.1 “*Tecnologia PV*”, euro 100.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.2 “*Industria eolica*” ed euro 500.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.3 “*Settore batterie*”;

Considerato che il punto 7 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che “*le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea*”;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in cui sono definite le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e



di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2021, n. 279, recante “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;

Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera gggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Visto l'articolo 2, comma 6-bis, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che stabilisce che le amministrazioni titolari degli interventi del PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi medesimi, “*almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR*”;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo) e, in particolare, la sezione 3.13 recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile, introdotta con la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;

Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze, “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;

Vista la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*;

Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2022, con il quale sono state fornite le direttive necessarie a consentire la ricezione e la valutazione delle istanze di Contratto di sviluppo in funzione dell'attuazione del richiamato Investimento 5.2 *“Competitività e resilienza delle filiere produttive”* del PNRR e sono state individuate le filiere produttive oggetto di sostegno attraverso il suddetto Investimento;

Considerato che con il suddetto decreto è stato altresì disposto in merito all'applicabilità allo strumento dei Contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del Quadro temporaneo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 marzo 2022, n. 63, con il quale sono state fornite le direttive necessarie a consentire l'attuazione dell'Investimento 5.1 *“Rinnovabili e batterie”* del PNRR;

Considerato che il suddetto decreto 27 gennaio 2022 l'Investimento 5.1 *“Rinnovabili e batterie”* del PNRR sia attuato tramite il ricorso allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo di cui al richiamato articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, facendo salva, qualora i risultati conseguiti dall'intervento non consentano l'integrale assorbimento delle risorse di cui al decreto stesso, la possibilità di fare ricorso ad ulteriori misure agevolative, anche già in fase di operatività, che abbiano finalità coerenti con l'Investimento in questione e che possano contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Investimento medesimo, nel rispetto dei target previsti dal PNRR;

Considerato che il decreto 27 gennaio 2022 prevede altresì che con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è fissata la data di apertura e chiusura dello sportello agevolativo dedicato alle domande di Contratto di sviluppo che risultino coerenti con quanto definito nel decreto medesimo;

DECRETA

Articolo 1

(Apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni)

1. A partire dalle ore 12.00 del giorno 11 aprile 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 11 luglio 2022 sarà possibile presentare domanda di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità dell'Investimento 5.1, sub-investimenti 5.1.1 *“Tecnologia PV”*,

5.1.2 “*Industria eolica*”, e 5.1.3 “*Settore batterie*” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 gennaio 2022.

2. Le domande di agevolazioni dovranno avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti settori produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a moduli fotovoltaici (*PV – PhotoVoltaics*) innovativi e aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande, e per l’accumulo elettrochimico.
3. Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità ed i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it).
4. Entro i termini di cui al comma 1 i soggetti che, alla data iniziale di cui al medesimo comma 1, abbiano già presentato all’Agenzia domande di Contratto di sviluppo che, alla medesima data, risultino sospese per carenza di risorse finanziarie potranno presentare istanza di finanziamento delle domande stesse sulle risorse assegnate all’Investimento 5.1 “*Rinnovabili e batterie*” del PNRR, a condizione che abbiano ad oggetto programmi di sviluppo coerenti con le finalità ed i requisiti di cui al decreto 27 gennaio 2022 e che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020. Lo schema della predetta istanza è pubblicato nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia (www.invitalia.it), ove saranno indicate le modalità di presentazione della medesima.
5. Possono trovare, altresì, copertura finanziaria nelle risorse assegnate all’Investimento 5.1 “*Rinnovabili e batterie*” del PNRR, le domande di Contratto di sviluppo già oggetto di accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia, a condizione che le domande suddette abbiano ad oggetto programmi di sviluppo coerenti con le finalità ed i requisiti di cui al decreto 27 gennaio 2022 e che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020.
6. I soggetti proponenti delle domande di cui al comma 1 potranno richiedere che le agevolazioni siano concesse ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022 con riferimento a programmi di sviluppo da realizzare sull’intero territorio nazionale. La concessione delle agevolazioni ai sensi delle predette disposizioni è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.

Articolo 2

(Verifiche istruttorie e impegni dei beneficiari)

1. A seguito della chiusura dello sportello agevolativo di cui all’articolo 1, l’Agenzia avvia le attività di verifica di propria competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e delle istanze riconoscendo priorità all’idoneità dei programmi industriali a sviluppare, consolidare e rafforzare le catene del valore nazionali nel settore delle rinnovabili e delle batterie, anche al fine di preservare la sicurezza e la continuità delle forniture e degli approvvigionamenti,



da valutarsi con riferimento alla sussistenza delle seguenti caratteristiche, con preferenza per quelli che ne presentino più di una contestualmente:

- a) collocazione prevalente nel settore *upstream* delle filiere;
 - b) contributo fornito all'aumento della capacità di generazione prodotta per le filiere dell'eolico e del fotovoltaico (W/anno) o alla capacità di accumulo per quella delle batterie (Wh/anno);
 - c) presentazione da parte di una pluralità di imprese, rappresentative di diversi settori della filiera;
 - d) presenza di un progetto di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito del programma presentato.
2. Ai fini del riconoscimento della priorità di cui al comma 1, il soggetto proponente è tenuto a fornire, nel modulo di domanda o di istanza, ogni elemento utile all'Agenzia.
 3. Le istanze di Contratto di sviluppo presentate allo sportello di cui all'articolo 1 che, in esito alle verifiche condotte dall'Agenzia, risultino prive dei requisiti di ammissibilità previsti dal decreto 27 gennaio 2022 e dalla normativa applicabile per l'intervento in oggetto, rientrano nella graduatoria ordinaria della misura agevolativa e sono istruite dall'Agenzia in base all'ordine cronologico di presentazione.
 4. In sede di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali (DNSH, "Do no significant harm") (2021/C58/01), nonché, nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.
 5. L'Agenzia, nell'ambito delle verifiche istruttorie di competenza, accerta il rispetto del richiamato principio "non arrecare un danno significativo", tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio e delle specificazioni che saranno fornite con specifica circolare. L'Agenzia verifica, altresì, la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, in particolare:
 - a) il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - b) la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi di sviluppo con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR.
 6. Le agevolazioni concesse a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 5.1 "Rinnovabili e batterie" del PNRR sono revocate, in tutto o in parte, qualora, in sede di verifica sulla

realizzazione degli investimenti agevolati, l'Agenzia accerti il mancato rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" rispetto a quanto previsto in sede istruttoria.

Articolo 3 **(Disposizioni finali)**

1. Con successivi provvedimenti e/o circolari saranno fornite specificazioni circa le modalità con le quali l'Agenzia è tenuta a verificare il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, del principio di "non arrecare un danno significativo", ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e della normativa ambientale nazionale e unionale applicabile, nonché di quanto prescritto dalla guida DNSH, di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*" e dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021.
2. Con successivi provvedimenti e/o circolari potranno essere fornite specificazioni sugli ulteriori impegni derivanti dal finanziamento dei programmi di sviluppo con risorse del PNRR nonché sulle modalità di verifica di tali impegni da parte dell'Agenzia, in particolare in ordine:
 - a) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - b) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa;
 - c) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - *NextGenerationEU* e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
 - d) agli adempimenti finalizzati ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - e) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - f) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale;
 - g) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). Con apposito avviso, dell'adozione del decreto è dato avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Bronzino)